



**prot: QB20200609885**

**del: 15/12/2020**

All'Assessore al Bilancio e al  
coordinamento strategico delle  
Partecipate  
Gianni Lemmetti

**Oggetto: Interrogazione n. 595/2020 a firma della consigliera Montella: “Richiesta di notizie riguardo “Assicurare che le domiciliazioni bancarie per il pagamento della TARI passino attraverso il nodo pagopa””**

Con riferimento all'Interrogazione 595/2020 si chiarisce quanto segue:

- in ottemperanza all'art. 5 CAD (Dlgs n. 82/2005) e il DL n. 179 del 2012, la Tari è stata attestata su pagopa da luglio 2020;
- in attuazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 42/2018 relativa alla reinternalizzazione della TARI, presso la piattaforma nazionale pagopa è stato attestato per la riscossione il c/c n. 88906 intestato a Roma Capitale-Dipartimento Risorse Economiche-TA.RI.;
- La modifica del conto destinatario della riscossione TARI ha comportato il venir meno delle vecchie domiciliazioni bancarie riferibili a rapporti bancari non più in essere;
- Per la pagabilità su pagopa della TA.RI. è stata realizzata fra la banca dati AMA e l'intermediario tecnologico la cooperazione applicativa necessaria per l'attribuzione dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) alle singole posizioni debitorie della TARI;
- I pagamenti che avvengono tramite pagopa, in virtù dell'esistenza dello IUV, sono riconciliati automaticamente con le posizioni debitorie. Questo garantisce all'Amministrazione la possibilità di procedere tempestivamente alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse e al cittadino la certezza del pagamento e l'impossibilità che esso venga successivamente “richiesto” con atti di accertamento;



- La Tari può essere pagata attraverso il modello 3 di pagopa tramite quindi i Prestatori dei Servizi di Pagamento attestati sulla piattaforma nazionale. Fra essi: Poste Italiane spa, SISAL, Lottomatica, gli sportelli delle banche aderenti, Grande Distribuzione e il servizio C Bill disponibile sugli home banking delle banche aderenti al servizio che consente di effettuare al cliente un bonifico strutturato; I costi variano a seconda della modalità scelta dall'utente e ovviamente sono definiti a livello nazionale;
- Lo scenario normativo di riferimento prevede che:
  1. "Le modalità di pagamento utilizzabili dalle PA i pagamenti verso le PPAA possano avvenire attraverso:

Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;  
Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;  
eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;  
per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa"
- Inoltre la FAQ n. C 16 disponibile al link [https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/docs/FAQ\\_sezioneC.html](https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/docs/FAQ_sezioneC.html) riporta quanto segue:

"Il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati all'adesione al Sistema. Pertanto; i soggetti sottoposti all'adesione all'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell'utenza le modalità di pagamento offerte dal Sistema pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l'Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa. "
- Vista la Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rispetto all'operare dell'Amministrazione si riporta anche quanto pubblicato sul sito [https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/docs/FAQ\\_sezioneC.html](https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/docs/FAQ_sezioneC.html) all'FAQ C 6

"Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli



incassi, l'adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale”

Nel confermare quindi la legittimità delle azioni poste in essere dall'Amministrazione per l'integrazione della TARI su pagopa, informiamo che:

- Sono state richieste all'Intermediario Tecnologico tutte le informazioni necessarie per comprendere procedure e termini per l'attivazione del servizio della domiciliazione bancaria della TARI che eventualmente riguarderà la fatturazione TARI 2021. Ovviamente andrà valutato attentamente l'impatto che la domiciliazione bancaria comporterà vista la non automaticità della riconciliazione di questi pagamenti. Infatti per tali modalità di versamento risulteranno ininfluenti gli investimenti e sviluppi fatti e occorrerà far fronte dal punto di vista organizzativo delle risorse, anche umane, per le attività di riconciliazione manuale che saranno necessarie.
- Le attività necessarie per l'integrazione della domiciliazione bancaria su pagopa non rientrano nelle competenze della singola Amministrazione, bensì in quella di pagopa spa gestore nazionale di pago pa. Tuttavia questo Dipartimento procederà immediatamente all'interlocuzione con pagopa spa per capire la tempistica prevista per tale integrazione anche al fine di valutare le azioni opportune rispetto all'attivazione del servizio di domiciliazione *ante* integrazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Direttore

Stefano Cervi